



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 206/21

Lussemburgo, 18 novembre 2021

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-793/19 SpaceNet e C-794/19 Telekom Deutschland, nella causa C-140/20 Commissioner of the Garda Síochána e a. e nelle cause riunite C-339/20 VD e C-397/20 SR

Stampa e Informazione

L'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona afferma ancora una volta che la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati di traffico e ubicazione relativi alle comunicazioni elettroniche è consentita solo in caso di minaccia grave alla sicurezza nazionale

La giurisprudenza della Corte di giustizia¹ in materia di conservazione e accesso ai dati personali generati nel settore delle comunicazioni elettroniche ha suscitato preoccupazione in taluni Stati membri. Alcuni organi giurisdizionali nazionali si sono rivolti in via pregiudiziale alla Corte di giustizia nel timore che tale giurisprudenza potesse privare le autorità statali di uno strumento necessario per la salvaguardia della sicurezza nazionale e la lotta contro la criminalità e il terrorismo. Con due sentenze della Grande Sezione del 6 ottobre 2020,² *Privacy International* e *La Quadrature du Net*, la Corte di giustizia ha confermato, corredandola di sfumature, la giurisprudenza della sentenza *Tele2 Sverige*. Nonostante ci si potesse aspettare che il dibattito fosse risolto, posto che la Corte si è adoprata per illustrare nel dettaglio, in dialogo con i giudici nazionali, i motivi che, nonostante tutto, giustificano le tesi adottate, evidentemente non è così.

Prima del 6 ottobre 2020, erano pervenute alla Corte altre tre domande di pronuncia pregiudiziale il cui contenuto metteva nuovamente in discussione la giurisprudenza elaborata relativamente alle deroghe alla riservatezza delle comunicazioni e dei dati degli utenti. Due di queste domande sono state proposte dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), adito di ricorso per cassazione («Revision») interposto dall'Agenzia federale delle reti avverso le sentenze che avevano accolto i ricorsi di due società che forniscono servizi di accesso a Internet, con il quale impugnavano l'obbligo di conservare i dati relativi al traffico delle telecomunicazioni dei loro clienti a decorrere dal 1° luglio 2017, imposto dalla normativa tedesca³ (cause riunite C-793/19 e C-794/19). La terza domanda è stata proposta dalla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda), nell'ambito di un procedimento civile in cui un condannato all'ergastolo per omicidio contesta la validità di alcune disposizioni della legge irlandese⁴ secondo la quale erano stati conservati ed era stato possibile accedervi alcuni dati di telefonia sui quali si basavano taluni elementi di prova a

¹Sentenza dell'8 aprile 2014, *Digital Rights Ireland e a.* (cause riunite [C-293/12](#) e [C-594/12](#); v. [CP n. 54/14](#)), che ha dichiarato l'invalidità della direttiva 2006/24/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU 2006, L 105, pag. 54); sentenza del 21 dicembre 2016, *Tele2 Sverige e Watson e a.* (cause riunite [C-203/15](#) e [C-698/15](#); v. [CP n. 145/16](#)) con la quale è stato dichiarato che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 11), osta ad una normativa nazionale che preveda una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione per finalità di lotta contro le forme gravi di criminalità; sentenza del 2 ottobre 2018, *Ministerio Fiscal* (causa [C-207/16](#); v. [CP n. 141/18](#)), che ha confermato l'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, precisando l'importanza del principio di proporzionalità al riguardo.

²Sentenze del 6 ottobre 2020, *Privacy International* (causa [C-623/17](#)) e *La Quadrature du Net e a.* (cause riunite [C-511/18](#), [C-512/18](#) e [C-520/18](#)) (v. [CP n. 123/20](#)).

³Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten, del 10 dicembre 2015 (legge istitutiva dell'obbligo e di un periodo massimo di memorizzazione di dati sul traffico).

⁴Communications (Retention of Data) Act 2011 [legge del 2011 sulle comunicazioni (conservazione dei dati)].

carico (causa C-140/20). Dopo essere stati informati delle risposte fornite dalla Corte di giustizia nelle sentenze del 6 ottobre 2020, i giudici nazionali in questione hanno deciso di mantenere le loro domande di pronuncia pregiudiziale.

A tali domande di pronuncia pregiudiziale si aggiungono le due proposte dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), la quale si confronta con il ricorso di due persone fisiche accusate di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, a seguito di un'indagine dell'Autorité des marchés financiers (Autorità dei mercati finanziari) in cui sono stati utilizzati i dati personali relativi all'utilizzo delle linee telefoniche raccolti in base al Code monétaire et financier (codice monetario e finanziario) (cause riunite C-339/20 e C-397/20).

Nelle conclusioni presentate in data odierna relative a tali cause, **l'avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona considera che le risposte a tutte le questioni pregiudiziali sollevate si trovano nella giurisprudenza della Corte di giustizia o da essa possano essere dedotte senza difficoltà.**

Cause riunite C-793/19 e C-794/19:

Senza ignorare i progressi della **legislazione nazionale tedesca**, che mostrano una decisa volontà di conformarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia, l'avvocato generale fa presente che **l'obbligo di conservazione generalizzata e indifferenziata che essa impone si estende a un insieme molto ampio di dati relativi al traffico e all'ubicazione. La limitazione temporale imposta a detta conservazione non sana questo difetto**, dato che, al di fuori della predetta ipotesi giustificata dalla difesa della sicurezza nazionale, **la conservazione dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche deve essere mirata**, considerato il grave rischio che comporterebbe la loro conservazione generalizzata. L'avvocato generale ricorda inoltre che, ad ogni modo, **l'accesso a tali dati suppone una ingerenza grave** nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali,⁵ indipendentemente dalla durata del periodo per il quale è richiesto l'accesso a tali dati.

Causa C-140/20:

Ad avviso dell'avvocato generale, **le questioni sollevate dalla Supreme Court hanno ricevuto una risposta esaustiva nelle sentenze *La Quadrature du Net e Prokuratuur***⁶ quest'ultima successiva alla decisione del giudice irlandese di mantenere le sue questioni pregiudiziali.

L'avvocato generale Campos Sánchez Bordona insiste sul fatto che **la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione è giustificata solamente per motivi di sicurezza nazionale, il che non include la persecuzione dei reati, anche gravi. La normativa irlandese, in quanto autorizza**, per ragioni che vanno oltre quelle inerenti alla salvaguardia della sicurezza nazionale, **la conservazione preventiva, generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione di tutti gli abbonati per un periodo di due anni, non è quindi conforme alla direttiva** relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche.

D'altro canto, **l'accesso** da parte delle autorità nazionali competenti **ai dati conservati non sembra essere soggetto al controllo preventivo di un organo giurisdizionale o di un'autorità indipendente**, come richiede la giurisprudenza della Corte di giustizia, bensì alla discrezionalità di un funzionario di polizia di un determinato rango. La Supreme Court dovrà verificare se detto funzionario rivesta lo status di «autorità indipendente» e la qualità di «terzo» nei confronti dell'autorità che chiede l'accesso così come richiesto dalla Corte. L'avvocato generale rammenta altresì che detto controllo deve essere precedente e non successivo all'accesso ai dati.

⁵Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁶Sentenza del 2 marzo 2021, *Prokuratuur (Condizioni di accesso ai dati delle comunicazioni elettroniche)* (causa C-746/18), (v. [CP 29/21](#)).

Infine, l'avvocato generale ripete, al pari della sentenza *La Quadrature du Net*, che un organo giurisdizionale nazionale non può limitare nel tempo gli effetti di una dichiarazione di illegittimità di una normativa nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione.

Cause riunite C-339/20 e C-397/20:

L'avvocato generale osserva che **questi due procedimenti vertono sostanzialmente, come i precedenti tre, sulla questione se gli Stati membri possano imporre l'obbligo di conservare in modo generalizzato e indifferenziato i dati relativi al traffico delle comunicazioni elettroniche. Pertanto, sebbene in questa occasione entrino in gioco la direttiva⁷ e il regolamento⁸ relativi all'abuso di mercato, ritiene applicabile in questo contesto la giurisprudenza della Corte di giustizia riassunta nella sentenza *La Quadrature du Net*.**

Egli spiega che le disposizioni relative al **trattamento delle registrazioni relative allo scambio di dati** contenute nella **direttiva e nel regolamento relativi all'abuso di mercato** devono essere **interpretate nel contesto del sistema istituito dalla direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche**, la quale costituisce la normativa di riferimento al riguardo.

L'avvocato generale evidenzia che né **la direttiva né il regolamento relativi all'abuso di mercato concedono autorizzazioni specifiche e autonome per la conservazione dei dati**, bensì si limitano ad **autorizzare** le amministrazioni competenti **ad accedere ai dati conservati in registrazioni esistenti, effettuate obbligatoriamente in conformità alla direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche**. Trattasi, in concreto, delle **registrazioni che possono essere conservate ai fini della lotta contro le forme gravi di criminalità e della salvaguardia della sicurezza pubblica**, le quali non possono essere equiparate a quelle conservate in modo preventivo, generalizzato e indifferenziato per la difesa della sicurezza nazionale, a pena di vanificare il delicato equilibrio sotteso alla sentenza *La Quadrature du Net*. Pertanto, risulta **contraria al diritto dell'Unione europea una normativa nazionale** che impone alle imprese di telecomunicazioni elettroniche **l'obbligo di conservare in modo generalizzato e indifferenziato i dati relativi al traffico nell'ambito delle indagini sull'abuso di informazioni privilegiate o sulla manipolazione del mercato e gli abusi di mercato. Tanto meno, in tal caso, gli effetti di detta incompatibilità possono essere soggetti a una limitazione nel tempo da parte di un organo giurisdizionale.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle conclusioni nelle cause [C-793/19 e C-794/19](#), [C-140/20](#) e [C-339/20 e C-397/20](#) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

⁷ Direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU 2003, L 96, pag. 16).

⁸ Regolamento (UE) n. 596/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU 2014, L 173, pag. 1).